

Una nota sull'elettorato (passivo) degli italiani all'estero

di Tommaso Edoardo Frosini *

Il problema di consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, o che siano temporaneamente assenti dal territorio nazionale, di esercitare nello Stato in cui si trovano il loro diritto di voto per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è ormai prossimo ad essere risolto con l'approvazione di una legge sull'esercizio di voto dei cittadini italiani all'estero, che dia attuazione alle (novellate) norme costituzionali (articoli 48, 56 e 57). In sede di dibattito parlamentare è stata però sollevata una questione, riferita all'elettorato passivo degli italiani all'estero, che può essere così formulata: si può limitare l'elettorato passivo soltanto agli italiani elettori e residenti all'estero, impedendo così che possano essere candidati elettori che risiedono nel territorio nazionale?

A questo interrogativo si vuol provare a dare qui risposta. Come è noto, il novellato art.48 della Costituzione istituisce una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, e così facendo crea - a mio avviso - una forma di rappresentanza politica collegata e circoscritta nell'ambito di un collegio elettorale fuori dal territorio italiano e strettamente riferibile ai cittadini italiani che risiedono all'estero. Si è voluto così garantire agli italiani all'estero una loro rappresentanza, non soltanto esprimibile attraverso la partecipazione diretta al voto, ma anche attraverso l'individuazione - solamente tra gli italiani all'estero - dei propri rappresentanti, ovvero di soggetti che conoscono, perché li vivono direttamente, i problemi e le esigenze degli italiani all'estero e che, pertanto, si possono fare portatori delle istanze di quelle specifiche realtà nella sede parlamentare. Come ebbe a mettere in luce il sen. Villone, in veste di presidente della Commissione affari costituzionali del Senato nella XIII legislatura, "l'intenzione del legislatore costituzionale che ha modificato l'articolo 48 è stata quella di creare un autonomo circuito di rappresentanza politica per gli italiani residenti all'estero, un circuito parallelo a quello della rappresentanza dei cittadini residenti sul territorio nazionale" (seduta del 17 gennaio 2001).

La circoscrizione Estero prevista in Costituzione, pertanto, ha senso e ragione di esistere soltanto se è in grado di assicurare la rappresentanza politica di italiani che risiedono all'estero; altrimenti si sarebbero potute prescegliere altre forme di partecipazione elettorale, quale, per esempio, il voto per corrispondenza. All'istituzione di una circoscrizione *ad hoc* per l'Estero deve pertanto corrispondere necessariamente una rappresentanza *ad hoc* degli italiani residenti all'estero. Logica conseguenza di ciò è la limitazione dell'elettorato passivo soltanto agli italiani residenti nelle rispettive ripartizioni della circoscrizione Estero (ed evitare così una sorta di colonizzazione da parte di candidati paracadutati dal territorio nazionale).

In tal senso, vanno altresì letti gli articoli 56 e 57 della Costituzione, laddove nel disciplinare la ripartizione dei seggi per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica aggiungono: "*fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero*" (e all'art.57, sull'elezione a base regionale del Senato, "*salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero*"). Queste precise deroghe costituzionalizzate stanno a dimostrare la differenziazione che ci deve essere fra l'elettorato attivo e passivo per gli italiani residenti in Italia e per quelli invece residenti all'estero. Si tratta, pertanto, di due discipline giuridiche diverse, che debbono avere, di conseguenza, delle modalità e requisiti per il loro esercizio diversi, ovvero riferite alla specifica condizione in cui vengono ad operare. Inoltre, confermano, ancora una volta, lo *status* speciale della circoscrizione Estero, che ha una disciplina peculiare.

Una norma intesa a disciplinare che i candidati per la circoscrizione Estero devono essere elettori residenti nella relativa ripartizione, è da ritenersi consona alla prefigurazione costituzionale di cui sopra. Infatti: sia la lettera che lo spirito del novellato articolo 48 della Costituzione sono nel senso di garantire ai cittadini italiani residenti all'estero un'autonoma rappresentanza nel Parlamento nazionale. Pertanto, appare costituzionalmente legittima la previsione legislativa di stabilire una riserva ai soli cittadini residenti nei territori ricompresi nella circoscrizione Estero dell'elettorato passivo per l'elezione dei relativi parlamentari. E si ritiene, altresì, non prodursi nessun *vulnus* dell'art.51 e del principio di uguaglianza, perché l'accesso riservato ai cittadini residenti all'estero è, per l'appunto, speculare alle disposizioni specifiche e riservate poste dalla Costituzione per la circoscrizione Estero.

* p.s. di Diritto Pubblico Comparato - Università di Sassari - tefrosini@yahoo.it